

Nota prot. n. P1190/4122 sott. 54 del 14 novembre 2000

**D.M. 9 Aprile 1994 e D.M. 19 agosto 1996. - Aerazione permanente in sommità ai vani scala –
Richiesta di chiarimenti interpretativi.**

Facendo seguito alla nota dello scrivente Ufficio, prot. n. P834/4122 sott. 54/1 dell'11 agosto 2000, si comunica che il quesito indicato in oggetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

Al riguardo il parere del suddetto Comitato, con il quale si concorda, è che l'aerazione permanente debba essere realizzata in tutti i vani scala presenti nelle attività ricettive turistico alberghiere, di trattenimento e di pubblico spettacolo, senza alcuna esclusione.¹

¹ Per "Alberghi" e "Locali di pubblico spettacolo" l'aerazione permanente deve essere realizzata anche nei vani scala a prova di fumo o a prova di fumo interno (oltre che nei vani scala non facenti parte del sistema di vie d'esodo). Per le "Scuole" il punto 4.1. dell'allegato al DM 29 agosto 1992 consente che tale l'aerazione non venga realizzata nei vani scala a prova di fumo o a prova di fumo interno.